



Deliberazione n. 41
In data: 21/12/2022

ORIGINALE

COMUNE DI VERNATE PROVINCIA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A SASOM S.R.L. – VERIFICA CONFORMITÀ DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA, APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:30 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome	P	A
MANDUCA CARMELA	X	
MODELO ALESSANDRO	X	
TRISOLINI ANTONELLA	X	
MOLTINI MARIA ANGELA	X	
LISSI MADDALENA	X	
MARTIRADONNA GUIDO LORENZO	X	
MAZZOCCHI SANDRO	X	
CONTI ALESSANDRO		X
TARABORELLI MIRCO	X	
DE AMICI FRANCESCO	X	
CALVI ALICE	X	
ARAMU SARA	X	
DE AMICI VALENTINA	X	

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Carmela Manduca dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A SASOM S.R.L. – VERIFICA CONFORMITÀ DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA, APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Sindaco presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- Il Comune di Vernate detiene una quota di partecipazione del 7,15% in Sasom s.r.l., società operante nell’ambito dei servizi di interesse generale per conto degli enti soci secondo il modello dell’in house providing di cui all’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 16 del D. Lgs. 175/2016;
- Il rapporto di servizio tra il Comune di Vernate e Sasom s.r.l. ha riguardato il servizio di igiene ambientale
- In considerazione delle caratteristiche del rapporto di servizio tra il Comune di Vernate e Sasom s.r.l. di cui ai punti precedenti, l’attività svolta dalla partecipata risulta riconducibile agli interventi di cui alla lett. a) del c. 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, ovvero “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”, che il successivo c. 4 del medesimo art. 4 del D. Lgs. 175/2016 consente di poter condurre attraverso il ricorso a società in house;
- Sasom s.r.l. ha conseguito, negli ultimi quattro esercizi, le seguenti risultanze economico patrimoniali, dimostrando di poter conseguire l’equilibrio della gestione aziendale:

Sasom s.r.l.	2021	2020	2019	2018
STATO PATRIMONIALE				
Attivo immobilizzato	2.554.257	2.595.352	2.702.636	3.009.418
Attivo circolante	1.658.482	1.742.458	1.606.345	1.665.032
Ratei e risconti attivi	27.677	38.012	50.640	65.869
TOTALE DELL'ATTIVO	4.240.416	4.375.822	4.359.621	4.740.319
Patrimonio netto	1.257.117	1.099.008	1.051.504	1.014.549
Fondi per rischi ed oneri	18.627	22.600	23.644	54.505
TFR	712.497	732.404	748.692	668.124
Debiti	2.237.053	2.500.928	2.533.897	3.000.556
Ratei e risconti passivi	15.122	20.882	1.884	2.585
TOTALE DEL PASSIVO	4.240.416	4.375.822	4.359.621	4.740.319
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione	8.067.673	7.823.885	7.683.443	7.583.078
Costi della produzione	7.847.569	7.672.158	7.553.133	7.489.464
<i>di cui per servizi</i>	4.198.863	3.890.524	3.786.566	3.698.905
<i>di cui per personale</i>	2.888.574	2.963.258	2.996.690	2.866.375
Risultato della gestione operativa	220.104	151.727	130.310	93.614
Proventi ed oneri finanziari	-32.564	-37.657	-35.834	-38.333
Rettifiche di valore	-2.240	-1.877	-2.659	-2.669
Risultato prima delle imposte	185.300	112.193	91.817	52.612
Imposte sul reddito	29.409	28.500	54.315	12.093
Risultato di esercizio	155.891	83.693	37.502	40.519

Considerato che:

- Il contratto di servizio relativo al rapporto operativo di cui ai punti precedenti risulta scaduto lo scorso 30.09.2022;
- Con deliberazione di Giunta comunale GC n. 36 del 05.07.2022 il termine di scadenza dell’affidamento in essere tra Comune di Vernate e Sasom s.r.l. è stato differito fino al 31.12.2022.

Visti:

- Il c. 20 dell’art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012, il quale prevede che: “20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”;

- I c. 1 e 2 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, i quali prevedono che:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo

che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

- Il c. 461 dell'art. 2 della L. 244/2007 il quale dispone che, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio, sia previsto l'obbligo, per il soggetto gestore, “di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza”;

- l'art. 5 dell'allegato A (Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - TQRIF) alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), il quale prevede, con riferimento alla carta della qualità del servizio, che: “L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.”

Rilevato che:

- In data 09/05/2022 (prot. ANAC n. 0035263 del 09/05/2022, id domanda 4703) il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante del Comune di Gaggiano, per conto di tutti i Comuni soci, ai sensi di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, ha inoltrato domanda di iscrizione, relativamente ai rapporti intercorrenti tra gli stessi Comuni soci e la Società “Sasom s.r.l.”, nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

- Ai sensi del punto 9.2 delle “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016” approvate con Deliberazione dell'ANAC n. 951/2017, nelle more del completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità Anticorruzione, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house;

Rilevato altresì che:

In conformità con quanto previsto dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, è stata effettuata l'analisi sulla sostenibilità dell'affidamento del servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l., le cui risultanze sono riepilogate nella “Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a Sasom s.r.l.”, di cui **all'allegato 1** alla presente deliberazione;

- Sulla base delle verifiche effettuate e riepilogate nella relazione di cui al punto precedente, emerge come il ricorso alla Sasom s.r.l. rappresenti una soluzione complessivamente conveniente e sostenibile per il Comune di Vernate.

Recepiti:

- La relazione di cui al c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 che si allega alla presente deliberazione (**allegato 2**), la cui struttura segue il modello proposto dal Ministero per lo sviluppo economico ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- o Normativa di riferimento
- o Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale
- o Modalità di affidamento prescelta
- o Motivazione economico – finanziaria della scelta

- Lo schema di contratto di servizio (**allegato 3**), predisposto dai competenti uffici comunali in accordo con i referenti della società, relativi all'affidamento alla Sasom s.r.l., secondo il modello in house providing, del servizio di igiene ambientale;

Visto

- Le lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di recepire ed approvare l'allegata "Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a Sasom s.r.l.", **allegato 1** alla presente deliberazione;
- 2) Di recepire ed approvare l'allegata Relazione di cui al c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 relativa alla conformità dell'affidamento del servizio di igiene ambientale, **allegato 2** alla presente deliberazione;
- 3) Di confermare che il ricorso all'affidamento in house del servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l. rappresenta soluzione congrua e sostenibile rispetto alle priorità ed agli obiettivi dell'ente;
- 4) Di approvare lo schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune di Vernate e Sasom s.r.l. relativamente al servizio di igiene ambientale, **allegato 3** alla presente deliberazione;
- 5) Di demandare alla Giunta comunale l'approvazione della "Carta di qualità del servizio" in conformità alle disposizioni di cui al Testo unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani di Arera;
- 6) Di demandare al Settore Tecnico del Comune di Vernate gli interventi di propria competenza per il tempestivo assolvimento di tutti gli adempimenti finalizzati alla formalizzazione del nuovo contratto di servizio;
- 7) Di raccomandare la puntuale applicazione delle procedure e degli strumenti che caratterizzano il modello dell'in house providing per verificare che i rapporti di servizio tra Comune di Vernate e Sasom s.r.l. mantengano nel tempo il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia, economicità, congruità e convenienza.
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dover provvedere rapidamente alla stipula del nuovo contratto di servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere reso sulla proposta di deliberazione dal Revisore Unico dei Conti con proprio verbale n. 12 del 19/12/2022;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti n. 12 favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 37 del 6-12-2022 avente ad oggetto: "*AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A SASOM S.R.L. – VERIFICA CONFORMITÀ DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA, APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO*"

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 12 favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Carmela Manduca

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)